

AVVISO “PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA”

QUESTO AVVISO:

- **RICHIAMA L’ATTENZIONE SUI DIRITTI E SUGLI STRUMENTI DI TUTELA PREVISTI A FAVORE DEI CLIENTI.**
- **RIGUARDA LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI PREVISTA DAL D.LGS.N. 385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO) E DALLE ISTRUZIONI VIGILANZA BANCA D’ITALIA .**
- **NON RIGUARDA LA TRASPARENZA DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DISCIPLINATI DA D.LGS.N. 58/1998 (TESTO UNICO FINANZA) E DELLE DISPOSIZIONI DELLA CONSOB.**

SEZIONE I DIRITTI

Il Cliente ha diritto:

- di **avere a disposizione e di asportare** copia di questo Avviso;
- di **avere a disposizione e di asportare** i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenente una dettagliata informativa sulla banca, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell’operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
- qualora la banca si avvalga di **tecniche di comunicazione a distanza**, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo Avviso ed i fogli informativi relativi all’operazione o al servizio offerto;
- di **ottenere**, prima della conclusione del contratto senza termine e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna la banca (ed il Cliente) alla stipula del contratto;
- di **ricevere** un esemplare del contratto stipulato, che include il documento di sintesi;
- di **ricevere** comunicazioni periodiche sull’andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto di durata e comunque una volta all’anno, mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;
- di essere **informato** sulle variazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali;
- di **recedere** dal rapporto, in caso di variazione sfavorevoli dei tassi, prezzi ed altre condizioni, entro un periodo non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta ovvero dall’effettuazione delle altre forme di comunicazione ammesse, senza penalità e alle condizioni precedentemente praticate;
- di **ottenere** a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni;

- e, in particolare, per i contratti di credito al consumo¹, il Cliente, in qualità di consumatore, ha diritto:

- di **adempiere** in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi, gli altri oneri maturati fino a quel momento ed un compenso, se contrattualmente previsto, comunque non superiore all’1% de capitale residuo;
- di **opporre** al cessionario, nel caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto di credito al consumo, tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione;
- nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore, di **agire** contro quest’ultimo o il terzo cessionario dei relativi diritti di credito dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore.

SEZIONE II NORME A TUTELA DEL CLIENTE

Sono a tutela del Cliente:

- l'**obbligo**, della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità;
- l'**obbligo**, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della banca e prima della conclusione del contratto, di consegnare al Cliente copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o servizio offerto;
- l'**obbligo** di consegnare al Cliente, prima della sottoscrizione di titoli strutturati², il relativo foglio informativo;
- l'**obbligo** di consegnare, ai clienti consumatori, prima dell'acquisto di prodotti complessi, il relativo foglio informativo;
- l'**obbligo** di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
- l'**approvazione specifica** della clausola contrattuale che consente di variare, in senso sfavorevole al Cliente, il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati;
- l'**approvazione specifica** delle eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi;
- la **previsione**, nei rapporti di conto corrente, della stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori;
- la **nullità** delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interessi e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge³;
- la **previsione** che gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento;
- nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato, la previsione:
 - a. dell'importo massimo della commissione eventualmente da applicare per il compimento di tali operazioni;
 - b. dei criteri e parametri per la trasparente determinazione dei rendimenti;
 - c. degli obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda che la banca deve osservare nell'attività di collocamento stessa.

- e, in particolare, per i contratti di credito al consumo, sono a tutela del Cliente, in qualità di consumatore:

- l'**indicazione**, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del relativo periodo di validità;
- l'**obbligo** di indicare nei contratti: l'ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate; il TAEG; il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzie richieste; le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica;
- l'**obbligo** di indicare, nei contratti aventi ad oggetto l'acquisto di determinati beni e servizi: i beni e servizi da acquistare; il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, qualora il passaggio della proprietà non sia immediato;
- l'**obbligo** di indicare a pena di nullità, nei contratti di apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito: il massimale e l'eventuale scadenza del credito; il tasso di interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinarne la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso; le modalità di recesso dal contratto;
- l'**applicazione** delle disposizioni previste (dall'art. 1525 c.c.⁴): nel caso di inadempimento del compratore ai contratti di credito al consumo, a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.

SEZIONE III PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE⁵

Questa banca aderisce all'Accordo per la costituzione dell'Ufficio reclami della Clientela dell'Ombudsman Bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.

La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio reclami o all'Ombudsman Bancario.

Ogni Cliente può rivolgersi all'**Ufficio reclami** della banca, **entro due anni** da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnata allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. L'Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Per reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni.

Se la banca dà ragione al Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – **qualora sia un consumatore e sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio reclami** (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all'**Ombudsman Bancario**, Organo Collegiale composto di 5 membri, con sede in **Via IV Novembre, 144 - 00187 Roma**.

Il ricorso all'Ombudsman Bancario va presentato **entro un anno** dall'invio della contestazione all'Ufficio reclami della banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.

Le **controversie** per cui è competente l'Ombudsman Bancario sono quelle di valore fino a **€10.000**. La decisione viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per la banca e non per il consumatore.

Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai **bonifici transfrontalieri**⁶: in questo caso però l'**Ufficio reclami** ha 30 giorni per evadere la richiesta del Cliente.

Qualora il Cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale dell'Ombudsman Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a €50.000, maggiorato delle spese sostenute dal Cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal d.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Il ricorso all'Ufficio reclami o all'Ombudsman Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

NOTE

- 1) Il credito al consumo è una forma di prestito, che la banca accorda per l'acquisto di beni o servizi da parte di una persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).
- 2) Per "titoli strutturati" si intendono quei titoli che incorporano uno strumento di debito di tipo tradizionale e un contratto derivato.
- 3) In particolare, la sostituzione automatica prevede per gli interessi, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, rispettivamente per le operazioni attive e quelle passive, mentre per gli altri prezzi e condizioni, quelli pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi (in mancanza di pubblicità nulla è dovuto).
- 4) Art. 1525 del c.c. (inadempimento del compratore nella vendita con riserva della proprietà): "nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive".
- 5) Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento.
- 6) Per "bonifico transfrontaliero" si intende un'operazione effettuata da una banca di uno Stato membro dell'Unione europea, che su incarico di un Cliente metta una somma di denaro a disposizione di un soggetto beneficiario (indicato dallo stesso Cliente) presso una banca di un altro Stato membro; il Cliente che dà l'ordine ed il beneficiario (cioè colui che riceve la somma di denaro) possono coincidere.



FOGLIO INFORMATIVO CARTA PREPAGATA TASCA

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

Sezione I – Informazioni sulla banca

Istituto Centrale del Credito Cooperativo – ICCREA BANCA Spa
 Sede legale e amministrativa Via Lucrezia Romana, 41/47 – 00178 Roma
 E-mail info@iccrea.bcc.it
 Codice ABI 08000.2
 Gruppo bancario Iccrea
 Codice fiscale 04774801007 coincidente con il numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
 Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del credito cooperativo
 Capitale sociale : €216.913.200,00 interamente versato

Dati e qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente

Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio

Struttura e funzione economica

Il servizio di carta prepagata consente al Titolare – entro i limiti della disponibilità di prepagato della Carta stessa – di acquistare beni e servizi presso esercizi commerciali convenzionati nonché di prelevare contante presso sportelli ATM.

Al momento dell'utilizzo per acquisti, il Titolare appone una firma sull'apposito "ordine di pagamento", e ne riceve copia.

In caso di prelievo di contante presso ATM, il Titolare deve digitare un codice segreto (c.d. PIN, "Personal Identification Number") preventivamente attribuitogli.

Nella Carta possono essere inclusi i servizi assicurativi e di assistenza.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- possibilità di variazione del tasso di cambio nel caso di utilizzi in valuta diversa dall'euro;
- utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta e del P.I.N., nel caso di smarrimento e sottrazione, con conseguente possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia della Carta e del P.I.N., nonché la massima riservatezza nell'uso del medesimo P.I.N.; nei casi di smarrimento e sottrazione il cliente è tenuto a richiedere immediatamente il blocco della Carta, secondo le modalità contrattualmente previste;
- nel caso di irregolare utilizzo della carte da parte del Titolare e di conseguente revoca, da parte dell'emittente ad utilizzare la carta, i dati relativi alla stessa ed alle generalità del Titolare sono comunicati, ai sensi della normativa vigente, alla Centrale d'allarme interbancaria, istituita presso la Banca d'Italia.



UN SISTEMA DI BANCHE
 Differente **per forza.**

Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

	euro
QUOTA DI RILASCIO CARTA	massimo 15,00
LIMITE MASSIMO DI PREPAGATO RESIDENTE SULLA CARTA	3.000,00
VALUTA DECREMENTO DISPONIBILITA'	contestualmente all'operazione
IMPORTO INIZIALE MINIMO DI CARICAMENTO	50,00
IMPORTO MINIMO DI CARICAMENTO	25,00
IMPORTO MASSIMO DI CARICAMENTO	500,00
COMMISSIONE DI CARICAMENTO (cad. operazione)	
- da sportello BCC collocatrice	2,00
- da sportello BCC non collocatrice	2,00
COMMISSIONE DI RIMBORSO	gratuita
TASSO DI CAMBIO APPLICATO SULLE OPERAZIONI IN VALUTA DIVERSE DALL'EURO	1,84 %
COMMISSIONI SU OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE A MEZZO TERMINALI POS	non previste
OPERAZIONI DI PRELIEVO CONTANTE	
- Commissioni zona Europa ¹	1,50
- Commissioni extra zona Europa	1,50
FREQUENZA INVIO ESTRATTI CONTO	
- Mensile - Facoltativo (in presenza di transazioni, opzione prescelta dal Titolare al momento della sottoscrizione del contratto)	
- Annuale - Obbligatorio	
SPESE DI EMISSIONE E INVIO ESTRATTI CONTO	1,51
IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO SUPERIORE A €77,47	1,81
COMMISSIONE RIFORNIMENTO CARBURANTE	gratuita
IMPORTO DI PREPAGATO IMPEGNATO A GARANZIA	5,00
SERVIZI AGGIUNTIVI ASSICURATIVI E DI ASSISTENZA	ove previsti

1) Circuito Visa Electron: Andorra, Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Vaticano, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Liechtenstein, Malta, Monaco, Paesi Bassi (Olanda), Norvegia, Portogallo, San Marino, Spagna, Svezia, Turchia, Regno Unito.



UN SISTEMA DI BANCHE
Differente **per forza.**

Sezione IV - Clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio

Si riportano di seguito le principali clausole inerenti al servizio:

- Il Titolare è tenuto a custodire con ogni cura la carta e il PIN, quest'ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla carta né conservato insieme ad essa. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 5, comma 2, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'illecito uso della Carta o del PIN.

- In caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione della Carta o del PIN, il Titolare è tenuto a darne immediata comunicazione telefonica, telegrafica o con qualunque altro mezzo idoneo, all'Emittente anche utilizzando l'apposito servizio di "Call Center", facendola subito seguire da conferma a mezzo raccomandata corredata di copia autentica della denuncia presentata alle autorità competenti, da inviarsi all'Emittente.

Fino al momento della comunicazione ed anche successivamente, qualora la conferma non avvenga entro 30 gg., restano a carico del Titolare tutte le conseguenze pregiudizievoli connesse all'uso abusivo della carta smarrita o sottratta.

Appena ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma l'Emittente provvede al blocco della Carta.

- La Carta è rilasciata dall'Emittente ed è valida per il periodo comunicato dall'Emittente e/o che risulta indicato sulla Carta medesima. E' tuttavia facoltà dell'Emittente prevedere periodi diversi di validità e/o rinnovo, dandone comunicazione al titolare ai sensi dell'articolo 12 delle Condizioni Generali, ferma la facoltà del titolare di recedere dal presente rapporto ai sensi del citato articolo 12 delle Condizioni Generali.

La Carta ha validità internazionale in conformità alle disposizioni valutarie pro-tempore vigenti.

- Qualora la Carta sia utilizzata per ottenere beni e/o servizi, il Titolare non effettua il pagamento degli stessi all'atto della fornitura ma sottoscrive l'apposito ordine di pagamento, o il documento equipollente, ovvero digita il PIN durante la richiesta elettronica di autorizzazione al pagamento, nell'osservanza delle istruzioni di carattere tecnico richieste dall'operatività della Carta al momento della consegna della stessa, o successivamente comunicate nel caso di attivazione di ulteriori modalità operative.

Per conto del Titolare, il corrispettivo viene pagato all'esercente convenzionato dall'Emittente - cui a tal fine il Titolare conferisce mandato irrevocabile di pagamento, senza obbligo di avviso da parte dell'Emittente stesso - che provvederà ad addebitare immediatamente sulla disponibilità della carta i relativi importi.

La firma apposta dal Titolare sugli ordini di pagamento, o sui documenti equipollenti, deve essere conforme a quella apposta dallo stesso Titolare in calce alla richiesta di rilascio della Carta e sulla carta medesima, al momento della ricezione.

L'esercente convenzionato o la banca hanno la facoltà di chiedere al Titolare l'esibizione di un documento che ne provi l'identità, provvedendo ad annotarne gli estremi.

La Carta può essere utilizzata non prima della data di decorrenza della validità, e non dopo la data di scadenza indicata su di essa. L'utilizzo della Carta scaduta, revocata o denunciata come smarrita o sottratta, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, costituisce un illecito che l'Emittente si riserva di perseguire ai sensi di legge.

Qualora l'esercente ne faccia esplicita richiesta, il Titolare è tenuto a consentire il trattenimento e l'annullamento della Carta allo stesso esibita, acquisendo dall'esercente apposita ricevuta.

Il Titolare riconosce che l'Emittente non incorre in alcuna responsabilità qualora il fornitore convenzionato non accetti o non onori la carta ovvero si rifiuti di portare a termine transazioni con il minore.

L'Emittente si riserva la facoltà di sospendere o escludere l'utilizzo della Carta in qualunque momento, in relazione ad eventi connessi all'efficienza ed alla sicurezza dell'utilizzo medesimo.

- In conformità con quanto prescelto dal cliente sulla periodicità di invio dell'estratto conto, se in presenza di operazioni e comunque almeno una volta all'anno, Iccrea Banca S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare un estratto conto in cui saranno riportate le transazioni registrate nel periodo di riferimento precedente. L'addebito delle operazioni compiute viene eseguito dall'Emittente in base agli ordini di pagamento o alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione. Delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta rilasciata al momento dell'operazione.

Il Titolare può ottenere rendicontazione sulle ultime transazioni effettuate e sul saldo residuo della carta consultando l'estratto conto periodico ovvero contattando il servizio di "Call-Center" oppure rivolgendosi agli sportelli della Banca che ha rilasciato la carta.

Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni di eventuali accrediti o addebiti o duplicazioni di addebiti di operazioni, il Titolare può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di registrazione di ogni singola operazione. Tale rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il Titolare.

Il Titolare ha 60 giorni di tempo dalla data di registrazione di ogni singola operazione per opporre reclamo scritto circa eventuali inesattezze. Oltre tale termine l'operazione si intenderà senz'altro approvata dal titolare. La verifica potrà essere effettuata sulla base delle risultanze dell'estratto conto, qualora la periodicità prescelta per la ricezione dello stesso sia compatibile con i tempi di opposizione del reclamo. Qualora il Titolare prescelga diversa periodicità questi è tenuto alla verifica delle registrazioni attraverso i canali informativi alternativi sopracitati senza che ciò debba modificare i tempi massimi per l'opposizione del reclamo.

Qualora sia stata presentata denuncia ai sensi dell'articolo 5 delle Condizioni Generali il titolare dovrà farne menzione nel reclamo scritto.

La ritardata inclusione nell'estratto conto di addebiti inerenti ad acquisti effettuati dal Titolare e/o a servizi da lui ottenuti e di eventuali accrediti inerenti a note di storno emesse dagli esercenti convenzionati, così come eventuali omissioni o ritardi nell'invio degli estratti conto non legittimano il Titolare a rifiutare o a ritardare il pagamento.

- L'Emittente, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. n. 385/1993 e relative norme attuative, nonché successive modificazioni e/o integrazioni, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi, le commissioni, le altre condizioni di contratto e le norme disciplinanti l'utilizzo della Carta Prepagata, qualora sussista un giustificato motivo (indicato in via esemplificativa, in variazioni di legge, regolamenti, norme amministrative o di vigilanza, motivi di sicurezza o di efficienza, esigenze organizzative, evoluzione degli strumenti elettronici di pagamento, ecc.) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.

In caso di variazioni sfavorevoli al Titolare, l'Emittente invia allo stesso la relativa comunicazione scritta, con preavviso minimo di 30 giorni, presso l'ultimo domicilio da questi comunicato. Detta comunicazione potrà consistere in un Documento di Sintesi che ag-



giornerà quello allegato alle presenti condizioni generali e potrà essere inserita nell'e/c con l'indicazione della data di decorrenza della modifica stessa.

Entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione scritta, il Titolare ha diritto di recedere dal presente rapporto senza penalità alcuna e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Nell'ipotesi di recesso il Titolare ha l'obbligo, entro la data di efficacia del recesso stesso, di restituire la Carta Prepagata invalidata, personalmente o a mezzo di raccomandata a/r, presso gli sportelli della Banca che ha rilasciato la carta.

Restano ferme tutte le obbligazioni anteriormente sorte a carico del Titolare e l'obbligo per quest'ultimo di saldare, in contanti ed in unica soluzione, ogni ragione di debito nei confronti di Iccrea Banca S.p.A.. Quest'ultima sarà legittimata a trattenere quanto di sua spettanza a valere sulla disponibilità presente sulla Carta, prima di estinguere il rapporto con il Titolare.

Il Titolare ha comunque diritto di recedere dal rapporto, rinunciando al servizio e restituendo la carta prepagata nelle modalità e con gli obblighi di cui ai precedenti comma.

L'Emittente si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno 7 giorni, dandone comunicazione scritta al Titolare, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta e a non effettuare ulteriori utilizzi della stessa, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.

Qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 4, cod. civ., l'Emittente ha facoltà di recedere dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Titolare.

Il Titolare deve adempiere alle obbligazioni sorte a suo carico anteriormente al recesso dell'Emittente e non ancora adempiute, e resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'utilizzo della Carta successivamente al recesso medesimo.

La Carta Prepagata dovrà essere riconsegnata o spedita per mezzo di lettera raccomandata A/R, debitamente tagliata in metà e resa inutilizzabile, presso gli sportelli della Banca che ha rilasciato la carta stessa.

Ad avvenuta disattivazione, il Titolare ha diritto al rimborso dell'eventuale saldo residuo al netto delle spese previste a qualsiasi titolo nel presente contratto.

La richiesta di rimborso, di tutto o parte dell'importo prepagato disponibile, dovrà essere effettuata per iscritto dal Titolare a mezzo raccomandata A/R e indirizzata allo sportello della Banca presso il quale il Titolare ha ritirato la Carta.

- Il Titolare ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque momento, dandone comunicazione scritta all'Emittente e restituendo la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.

Il Titolare inoltre è tenuto a restituire all'Emittente la Carta e detto materiale:

- in caso di richiesta da parte dell'Emittente, entro il termine da questa indicato;
- alla scadenza dell'eventuale periodo di validità della Carta o del presente contratto.

La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Titolare e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante.

Dopo aver comunicato il recesso, e comunque in ogni caso di risoluzione e/o cessazione del presente accordo, o di mancato rinnovo della Carta, il Titolare:

- non potrà fare uso della Carta medesima e dovrà restituirla a richiesta dell'Emittente, della banca, degli esercizi convenzionati o di altri soggetti a tale scopo incaricati;
- ha l'obbligo di rimborsare quanto dovuto in conseguenza degli utilizzi effettuati prima della revoca o della scadenza.

In ogni ipotesi di mancata restituzione, l'Emittente dovrà procedere al blocco della Carta.

È illecito l'uso della Carta che non è stata restituita ai sensi del precedente articolo 15 e del presente articolo, o in eccesso rispetto al limite d'importo comunicato dall'Emittente, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono.

- Ai sensi dell'art.1456 c.c. costituiranno causa di risoluzione del presente contratto e di revoca del servizio:

- a) dichiarazioni non rispondenti a verità rilasciate per ottenere il servizio o l'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) mancato avviso di cambiamenti anagrafici e irreperibilità del Titolare;
- c) l'inosservanza di una qualsiasi delle clausole riportate sul recto e sul verso del presente contratto.

In caso di revoca del servizio il Titolare dovrà provvedere a pagare immediatamente, in contanti ed in unica soluzione quanto dovuto per eventuali obbligazioni scadute ed impagate.

- Il Titolare si impegna sin da ora a rifondere a Iccrea Banca S.p.A. qualsiasi spesa da quest'ultima sostenuta sia giudizialmente che stragiudizialmente per il recupero del proprio credito.

- Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto è competente il Foro di Roma.

- Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclami all'Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman bancario.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Carta prepagata ricaricabile	<i>Carta di pagamento che consente al titolare di effettuare acquisti di beni e servizi o prelievi di contante nei limiti della disponibilità di prepagato della carta stessa.</i>
Blocco carta	<i>Blocco dell'utilizzo della carta per smarrimento o furto</i>

N.B. Le commissioni, le quote, i diritti e i rimborsi sono indicati nella misura massima praticata e sono validi fino a nuovo avviso.